

Pubblicato il 17/05/2024

N. 01851/2024 REG.PROV.CAU.

N. 03532/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3532 del 2024, proposto da

Across Fiduciaria S.p.A., Galvani Fiduciaria S.r.l. e Sfo Fiduciaria S.r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli Avvocati Guido Battagliese, Antonio Pazzaglia e Igor Valas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei Ministri *pro tempore*, rappresentanti e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono *ex lege* domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Garante Protezione Dati personali Privacy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Unioncamere e Infocamere Scpa, non costituite in giudizio;

nei confronti

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Salvatore Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Camera di Commercio di Bologna, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 06837/2024, resa tra le parti;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle

Imprese e del Made in Italy, del Garante Protezione Dati personali Privacy e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Rilevato che le appellanti, Società fiduciarie autorizzate all'esercizio della relativa attività ai sensi della L. n. 1966/1939 e del decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, hanno impugnato in primo grado i provvedimenti con i quali, in estrema sintesi, l'amministrazione ha qualificato il mandato fiduciario come «istituto affine al trust» ai fini dell'assoggettamento all'obbligo di iscrizione dei mandati fiduciari nella sezione speciale del Registro delle Imprese e al regime di comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007;

che in detta sede veniva sollevata questione di legittimità comunitaria (disattesa dal Tar) chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea *«quale unico rimedio di tutela possibile dal grave pregiudizio dei sovraordinati diritti del cittadino dell'Unione Europea stabiliti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti»* (pag. 2 della memoria del 13 maggio 2024) per *«Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*

Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale - Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione» lamentando:

- il potenziale contrasto tra le direttive antiriciclaggio e le disposizioni della Carta dell'Unione Europea in tema di riservatezza sussistendo profili di incertezza circa la configurazione del presupposto legittimante l'accesso del «*legittimo interesse*»;

- la violazione del principio di libertà di stabilimento, circolazione e uguaglianza insita nella possibilità di dar vita a non uniformi modelli attuativi della normativa di rango sovranazionale all'interno dei singoli Paesi membri concretizzando il rischio di trattamenti differenti potenzialmente discriminatori;

Considerato, ad un primo sommario esame:

che le questioni oggetto del giudizio, *in primis* l'introdotta questione pregiudiziale, presentino profili di complessità tali da richiedere approfondimenti di merito incompatibili con la sommarietà propria della presenta fase cautelare;

che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba riconoscersi la prevalenza di quello di parte appellante che, in virtù della perdurante efficacia del provvedimento gravato, sarebbe onerata del complesso di

adempimenti previsti dalla normativa in questione che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte;

che l'interesse dell'Amministrazione alla reiezione della misura risulta fondato sulla necessità di scongiurare la definizione di una procedura di infrazione che, tuttavia, è solo ipotizzata e che, inoltre, è ragionevole supporre non verrà definita prima del vaglio delle richiamate questioni di compatibilità unionale;

che la perdurante efficacia dell'impugnata sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, avuto riguardo alla sopravvenuta scadenza del termine prescritto per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007, concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall'ostensione di dati riservati;

Ritenuto che per le suesposte ragioni, ricorrano i presupposti di cui all'art. 98 c.p.a. per concedere la sospensione della sentenza impugnata con fissazione dell'udienza di merito;

Considerato che, nelle more del necessario approfondimento di merito, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3533/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa l'udienza di discussione dell'appello alla pubblica udienza del 19 settembre 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

 Davide Ponte, Presidente FF

 Lorenzo Cordi', Consigliere

 Marco Poppi, Consigliere, Estensore

 Giovanni Pascuzzi, Consigliere

 Giuseppe La Greca, Consigliere

L'ESTENSORE

Marco Poppi

IL PRESIDENTE

Davide Ponte

IL SEGRETARIO